

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1794)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SANTALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1974

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, col quale si è inteso risolvere alcuni gravi problemi provocati dall'alluvione del dicembre 1972 e del gennaio-febbraio 1973 in Calabria ed in Sicilia, all'atto della sua applicazione ha presentato taluni inconvenienti che consigliano qualche modifica ed integrazione.

Il primo comma dell'articolo 5-bis, in base al quale è prevista una spesa di 50.000 milioni di lire per la ricostruzione delle abitazioni distrutte, secondo le norme dettate dalle Regioni interessate, trova scarsa applicabilità in alcuni comuni, in quanto gli abitanti sfollati, a seguito dell'alluvione, non intendono, a due anni circa dalla calamità, rientrare nelle zone colpite o perchè consi-

derate inagibili o perchè le stesse non offrono possibilità di lavoro alcuno, stante il loro stato di assoluta miseria.

Le Regioni, in base al disposto dell'articolo predetto, non possono provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate in territori idonei di altri comuni dove ancora oggi sono malamente ricoverati gli sfollati. Per tali motivi si rende necessaria la modifica del predetto primo comma dell'articolo 5-bis, nel senso che consenta di provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, nonchè al trasferimento, anche in altri comuni degli abitati o di parte di essi, secondo le norme che saranno emanate dalle Regioni stesse.

Inoltre, al fine di accelerare al massimo l'esecuzione dei lavori di ricostruzione delle opere danneggiate o distrutte, stante la si-

tuazione particolarmente grave creata dalle alluvioni ed onde evitare che le provvidenze dello Stato restino vanificate, occorre inserire una nuova norma, così come si sta provvedendo per le zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968, che consenta la accelerazione al massimo dei tempi tecnici necessari.

A mio modesto avviso, la nuova norma deve prevedere: *a)* che per tutti gli atti ed i provvedimenti relativi alla realizzazione di opere e di interventi da parte dello Stato o per concessione di contributi, il controllo di legittimità, da parte della Corte dei conti, sia esercitato in via successiva; *b)* che il responsabile dell'ufficio cui sono accreditati i fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati dia ragione all'ufficio di controllo della Corte dei conti alla fine di ogni anno delle spese comunque eseguite; *c)* che i conti stessi compilati distintamente, a seconda che si tratti di spese effettuate me-

diate ordinativi di pagamento o mediante sub-anticipazioni, siano sottoposti alla Ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, che deferisce alle Ragionerie regionali dello Stato le funzioni in riscontro amministrativo contabile sui rendiconti dei funzionari delegati di cui all'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; *d)* che il direttore dei lavori, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisti, possa disporre direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, la esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

È per i suesposti motivi che mi permetto sottoporre alla vostra benevola attenzione l'unito disegno di legge, che riveste caratteri di estrema urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per 10.000 milioni alla Regione Sicilia e per 40.000 milioni alla Regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, nonché al trasferimento, anche in altri comuni della stessa provincia, degli abitati o di parte di essi colpiti o abbandonati, secondo le norme dettate dalle Regioni interessate ».

Art. 2.

Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato o per concessione di contributi, previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

Il responsabile dell'ufficio, cui sono accreditati i fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati, dà ragione alla fine di ogni anno delle spese comunque eseguite all'ufficio di controllo della Corte dei conti.

I conti stessi, compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante sub-anticipazioni, sono sottoposti al controllo della Ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 1544.

Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisti, il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, la esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera.